

VDG -SAL DECENTRAMENTO
2^ CIRCOSCRIZIONE
SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

N. DOC.55/09

CITTA' DI TORINO

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II

06 LUGLIO 2009

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in prima convocazione per la seduta del **06 LUGLIO** alle ore **18.45** sono presenti, nell'aula consiliare della Cascina Giajone – Via Guido Reni 95 int. 15, oltre al Presidente Andrea STARA, i Consiglieri:

BERNARDINI Luisa – BOTTICELLI Erica - BOTTIGLIERI Giorgio – CHIUSANO Giancarlo - DI MISCIO Massimo - DI SILVESTRO Marco - FIORIO PLA' Giovanni – GENTILE Vito – LOTITO Vito – MONACO Claudio - MUZZARELLI Marco – PATERNA Alfredo – PLAZZOTTA Eugenio - POMPONIO Nicola Felice - RAPPAZZO Marco - RASO Giuseppe - RINALDI Mario - RIVOIRA Luciano – RUSSO Anna Maria – RUSSO Giuseppe - SOLA Massimo - VALLONE PECORARO Filippo.

In totale con il Presidente risultano presenti n. 23 Consiglieri.

Risultano assenti n. 2 Consiglieri: Lupi Maurizio - Spriano Paolo

Con l'assistenza del Segretario Dott. Stefano CAGNASSO ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno:

C. 2 – PARERE - NUOVE NORME PER L'ESECUZIONE DELLE MANOMISSIONI E DEI RIPRISTINI SUI SEDIMI STRADALI DELLA CITTA'.

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.2 – PARERE. NUOVE NORME PER L'ESECUZIONE DELLE MANOMISSIONI E DEI RIPRISTINI SUI SEDIMI STRADALI DELLA CITTA'.

Il Presidente della Circoscrizione Andrea STARA, di concerto con il Coordinatore della II Commissione Giancarlo CHIUSANO riferisce:

La Divisione Infrastrutture e Mobilità – Direzione Suolo, con nota del 09 giugno 2009 assunta al protocollo il 10 giugno 2009 prot. T01.004/1-7322, richiede Parere di competenza ai sensi degli artt. 43 – 44 del regolamento per il decentramento su “Nuove norme per l’esecuzione delle manomissioni e dei ripristini sui sedimi stradali della Città.”

Con deliberazioni del Consiglio Comunale del 13 dicembre 1999 (mecc. 9909420/33), esecutiva dal 27 dicembre 1999 e del 4 dicembre 2000 (mecc. 2000 01295/33), esecutiva dal 18 dicembre 2000, contenenti "norme per l'esecuzione delle manomissioni e dei ripristini sui sedimi stradali della città da parte dei grandi utenti del sottosuolo" l'Amministrazione comunale ha specificamente regolamentato l'uso, da parte di singoli soggetti, del suolo pubblico comportante manomissione del sedime stradale.

In particolare la Città, con la citata deliberazione del Consiglio Comunale del 13 dicembre 1999 (mecc. 9909420/033), ha provveduto ad avviare la riorganizzazione della gestione delle opere di manomissione e dei successivi ripristini sui sedimi stradali della città da parte dei grandi utenti del sottosuolo e con la successiva citata deliberazione del Consiglio Comunale del 4 dicembre 2000 (mecc. 2000 01295/33), esecutiva dal 18 dicembre 2000, sono state apportate integrazioni e modifiche alla precedente deliberazione (mecc. 9909420/33) in merito alla penale per ritardata ultimazione lavori, alla qualificazione delle imprese che eseguono i lavori di scavo e ripristino stradale ed a piccole variazioni nel testo della precedente deliberazione.

I principali obiettivi del modello organizzativo prevedevano che i lavori di realizzazione delle reti, compresi scavo, posa tubazioni, reinterro e successivo ripristino del suolo pubblico fossero a totale carico dei Concessionari, riducendo così l'impatto dei lavori sulla cittadinanza e che la gestione dell'attività delle Aziende che eseguono lavori di manomissione fosse completamente informatizzata in un unico sistema.

Un ulteriore obiettivo della riorganizzazione prevedeva che il sistema informatico coinvolgesse le cartografie di rete di tutti i Concessionari, compresi i relativi aggiornamenti per l'attuazione del Catasto Reti così come previsto dal D.P.C.M. del 3 marzo 1999.

Ora alla luce dell'applicazione del Regolamento sopra citato e delle relative risultanze rispetto agli obiettivi che si era prefisso ed alle verifiche, nelle procedure e nella gestione degli eventi, si è constatata l'opportunità di rivedere la disciplina sotto il profilo amministrativo e tecnico-gestionale.

Per quanto riguarda le principali novità di carattere amministrativo si possono qui di seguito sintetizzare in:

- tutte le manomissioni del suolo pubblico sono subordinate alle emissioni di regolare concessione.
Nel regolamento vigente era richiesto l'ottenimento di tutte le autorizzazioni amministrative necessarie per l'esecuzione dei lavori da parte degli utenti del sottosuolo. Si è ritenuto necessario specificare, nel nuovo testo del regolamento, che gli utenti devono ottenere non solo le autorizzazioni necessarie ma anche avere una regolare concessione per la manomissione del suolo. Ritenendo la concessione l'atto fondamentale per consentire agli utenti di intervenire;
- gli utenti del sottosuolo prima dell'inizio di qualunque attività devono aver assolto al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico per le aree di cantiere relative all'esecuzione dei lavori di manomissione e del relativo ripristino;
- si è reso necessario rivedere l'entità delle penali applicate in conseguenza della inosservanza delle norme previste dal presente regolamento rideterminando le stesse con riferimento sia alla normativa statale e regionale in materia ed in particolare al "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, sia applicando una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dall'art. 7 bis del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Per quanto riguarda invece le principali innovazioni di carattere tecnico-gestionale si è ritenuto necessario ridefinire o chiarire i seguenti aspetti:
- prima di iniziare la manomissione sia per la posa di nuovi impianti, sia per la riparazione e/o manutenzione di impianti esistenti, deve essere "attivata" la bolla di autorizzazione alla manomissione attraverso il programma informatico, completa di tutti i dati richiesti. In particolare deve essere indicato l'inizio e la fine della manomissione e del ripristino stradale;
- si sono meglio specificati gli aspetti legati allo spostamento ed alle modifiche degli impianti esistenti quando interferiscono con lavori necessari alla realizzazione di opere pubbliche o per modifiche alla sistemazione stradale. Infatti il concessionario è tenuto, su richiesta del Comune, a spostare o modificare gli impianti collocati sulla base di un progetto preventivamente approvato dal Comune. Gli oneri relativi ai lavori necessari per tali spostamenti sono regolati a seconda se gli interventi sono eseguiti da enti o società che operano in regime di Convenzioni stipulate direttamente con la Città o meno.
Per le prime varrà quanto descritto nell'ambito delle rispettive convenzioni e, se non esplicitamente indicato, le spese occorse allo spostamento degli impianti sono rimborsate dalla Città, al netto di uno sconto che tenga conto del residuo ammortamento tecnico in ragione del 3% per ogni anno di vetustà dell'impianto da spostare.
Per le società non rientranti nel precedente caso, i lavori necessari per gli spostamenti definitivi sono a cura del Comune per quanto riguarda le opere edili e stradali, mentre è a totale onere e cura del concessionario la posa dei nuovi impianti;
- si sono meglio specificati gli aspetti legati agli spostamenti provvisori e sugli impalcati stradali, infatti per quanto riguarda gli spostamenti provvisori degli impianti necessari prima della loro collocazione definitiva, le spese per le opere edili e stradali occorse sono rimborsate dalla Città e verranno riconosciute al Concessionario i costi per la posa degli impianti.
Le opere per lo spostamento, sia provvisorio che definitivo, dei sottoservizi che interferiscono con interventi di ripristino e messa in sicurezza di impalcati stradali sono a totale carico del Concessionario;
- si è rimarcata la responsabilità del Concessionario relativamente alla tenuta del cantiere durante tutta la durata dei lavori dal momento della presa in carico sino alla rimozione

della recinzione. Il Concessionario è tenuto a vigilare che il cantiere sia sempre recintato secondo le norme vigenti per non costituire pericolo ai pedoni e alla viabilità. Durante l'esecuzione dei lavori deve essere predisposta a cura e spese e sotto la responsabilità del Concessionario, idonea segnaletica stradale di preavviso dei lavori in corso. Ciascun Ente/Società in quanto Committente dei lavori deve altresì attenersi ai disposti del T.U. sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008 ed alle indicazioni impartite dal proprio responsabile della sicurezza dal momento della consegna del cantiere stradale, sollevando il Comune da ogni responsabilità conseguente alla violazione delle leggi antinfortunistiche e sui cantieri mobili, nonché da ogni altra violazione della normativa vigente in materia;

- si è evidenziato inoltre che le infrastrutture posate nel sottosuolo sono di proprietà dei Concessionari che sono responsabili della manutenzione e ne devono curare nel tempo la corretta conservazione, soprattutto per quanto riguarda i chiusini che sono parte integrante dell'impianto autorizzato e quindi i Concessionari sono tenuti alla loro puntuale manutenzione sollevando la Città da ogni responsabilità civile/penale per gli eventuali danni che possono cagionare;
- in relazione ai ripristini stradali definitivi, che sono direttamente eseguiti a cura e spese e sotto la responsabilità delle Società ed Enti utenti del sottosuolo conformemente alle prescrizioni imposte dall'Ufficio Tecnico, si è aggiunto che in caso di inadempienza da parte del Concessionario nel realizzare tali ripristini definitivi nei tempi e nelle modalità prescritte, il Comune può intervenire con propria struttura o imprese appaltatrici, addebitando al Concessionario oltre al costo effettivo dell'intervento anche la sanzione prevista dal Regolamento;
- si è rimarcato che i lavori devono essere condotti da tecnici incaricati dal Concessionario e la loro regolare esecuzione/collauda deve essere certificata da un tecnico abilitato prima della consegna dei sedimi alla Città. Il tempo per la consegna dei collaudi è stato aumentato a 90 giorni dall'ultimazione dei lavori;
- posto che gli interventi di manomissione che vengono effettuati dai Concessionari procurano inevitabilmente una situazione di degrado nella pavimentazione stradale con conseguente minore durata nel tempo della struttura del corpo stradale, è stata prevista una spesa per le opere di risistemazione stradale che la Città è tenuta ad affrontare quantificando ed inserendo nelle nuove norme del Regolamento un diverso importo a seconda del tipo di pavimentazione manomessa, che corrisponde al costo che la Città dovrà affrontare per la ricostruzione totale della sede stradale nell'ambito della quale è stata effettuata la manomissione.

La definizione dell'importo al mq. suddiviso per le varie tipologie stradali è derivato dall'analisi tecnica relativa alle modalità di intervento che si rende necessario attuare.

L'allegato tecnico, che fa parte integrante del nuovo Regolamento, analizza il tipo di intervento che è necessario effettuare per i vari tipi di pavimentazione stradale manomessa. Le pavimentazioni si classificano in sei tipologie: pavimentazione stradale bituminosa, pavimentazione stradale in masselli di pietra, pavimentazione stradale in cubetti di pietra, pavimentazione di marciapiedi e banchine bituminose, pavimentazione di marciapiedi in pietra, varie (autobloccanti, ghiaia, ecc.) .

Una prima bozza del Regolamento è stata presentata al Comitato di Monitoraggio formato da rappresentanti dei Concessionari e delle Organizzazioni sindacali convocati in apposita riunione in data 30 gennaio 2008, successivamente sono giunte delle osservazioni da parte delle Organizzazioni sindacali in merito all'applicazione del C.P.L. per il settore edile ed i riferimenti del D.U.R.C (documento unico di regolarità contributiva) relativo al cantiere oggetto della manomissione che sono stati integralmente recepite.

Anche i concessionari hanno presentato delle osservazioni sia di carattere tecnico che di carattere amministrativo-legale, soprattutto da parte dei Concessionari di telecomunicazioni relativamente a quanto previsto dal D.Lgs. 1° agosto 2003 n. 259. Una parte delle osservazioni tecniche sono state recepite mentre quelle di tipo giuridico trovano una loro specificazione nel presente provvedimento.

Si dà atto che l'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della II Commissione tenutasi in data 02 luglio 2009.

Tutto ciò premesso.

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.133 (n.mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996, il quale fra l'altro, all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali.

Dato atto che il parere di cui all' art. 49 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs.n. 267 del 18.8.2000 e all'art. 61 del succitato Regolamento del Decentramento è:

favorevole sulla regolarità tecnica;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, parere favorevole sulle nuove norme per l'esecuzione delle manomissioni e dei ripristini sui sedimi stradali della Città e relativo allegato tecnico, richiedendo che all' Art. 2 comma b) ultimo capoverso venga esplicitamente aggiunta la parola "Circoscrizione" tra gli Enti indicati nella parentesi che il concessionario deve avvisare, prima di dare inizio ai lavori.
